



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.185.3/2021

*Allegati:* 4

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9693]  
(va@pec.mase.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 9693]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9693] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di Guasila, Siurgus Donigala, Senorbì, Furtei, Goni, Sanluri, Escalaplano, Segariu, Seui, Selegas, Guamaggiore, Esterzili) – Progetto di un parco eolico denominato "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Sardeolica S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

**VISTO** il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,*



n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Sardegolica S.r.l.** con nota prot. n. 2023/48 del 07/04/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot.n. 5629 del 14/04/2023), ha presentato anche al Ministero della cultura istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **progetto di un parco eolico denominato "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN** da localizzarsi nei comuni di Guasila, Siurgus Donigala, Senorbì, Furtei, Goni, Sanluri, Escalaplano, Segariu, Seui, Selegas, Guamaggiore, Esterzili in provincia del Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto eolico i cui 21 aerogeneratori insistono sui territori dei comuni di Escalaplano ed Esterzili, nell’altopiano dei fiumi Flumendosa e Flumineddu; l’impianto prevede la connessione alla RTN in prossimità della pala eolica ESC02, mentre, in prossimità dell’ESC03 verrà realizzata la Sottostazione elettrica Terna. Il collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione utente avverrà tramite cavidotti interrati in MT; anche il collegamento in AT tra stazione utente e sottostazione elettrica sarà di tipo interrato. La messa in opera ed esercizio del parco eolico prevede la realizzazione di una serie di opere che riguardano la rete viaria per il trasporto, montaggio, costruzione, gestione e manutenzione, piazzole e opere di fondazione, stazione di connessione alla RTN e sottostazione di trasformazione AT/MT, reti elettriche e informatiche interne, cavidotti di collegamento in MT e in AT, interventi di sistemazione morfologico-ambientale ed esecuzione di interventi di mitigazione e compensazione. Il Proponente, inoltre, dichiara che la superficie teorica complessivamente interessata dall’impianto, valutata come inviluppo delle postazioni degli aerogeneratori, ammonta a circa 900 ettari, mentre quella effettivamente occupata dalle opere in fase di cantiere è pari a circa 157.786 metri quadri. Il Proponente inoltre, in merito alla scelta localizzativa dell’impianto dichiara che sotto il profilo dell’accessibilità, le condizioni ottimali sono date dalla presenza di uno scalo portuale (porto di Arbtrax) di caratteristiche idonee a consentire lo sbarco della



componentistica degli aerogeneratori, tale da assicurare una conveniente riduzione della lunghezza dei trasporti su terra rispetto ad altri possibili scenari di intervento, con conseguente attenuazione degli annessi disturbi della viabilità associati al trasporto di mezzi speciali lungo la rete viaria pubblica. Il Proponente inoltre nel SIA, al paragrafo 10.4 *Effetti sul paesaggio e patrimonio archeologico*, riconosce che gli impianti eolici sono intrinsecamente suscettibili di determinare, considerate le imponenti dimensioni degli aerogeneratori, significative modificazioni del quadro estetico-percettivo del contesto paesistico in cui gli stessi si collocano. Il Proponente dichiara che a seguito della predisposizione delle mappe di intervisibilità teorica “... la visibilità del parco eolico in progetto risulta ... sporadica e parziale, a est della valle Riu di Pardu e sud della valle rio di Quirra, mentre risulta invisibile dalle aree pianeggianti del fondovalle che ospitano le principali infrastrutture viarie e i principali centri insediativi e di fruizione ...”.

Figura 4.1 - Inquadramento territoriale degli aerogeneratori del Parco Eolico "Amistade"




Immagine tratta dalla Relazione paesaggistica elaborata dal Proponente – localizzazione degli aerogeneratori di progetto, di cui 7 nel comune di Esterzili e 14 nel comune di Escalaplano

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.0077794 del 15/05/2023, ha comunicato “... la procedibilità dell’istanza ...” di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell’avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 8016 del 17/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 18123 del 13/06/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 19343 del 26/06/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti ad integrazione della suddetta nota del 13/06/2023;
- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 23418 del 02/08/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegato il parere dell'Ente Acque della Sardegna ad integrazione delle suddette note del 13/06/2023 e del 26/06/2023;
- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 9767 del 16/06/2023 (*cf.* Allegato 1), con cui ha reso le proprie valutazioni di competenza esprimendo parere *“fortemente negativo”*;
- f) **Sardegolica S.r.l.** nota prot. n. 74 del 21/06/2023, con cui ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- g) **Sardegolica S.r.l.** nota prot. n. 94 del 10/07/2023, con cui ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Comune di Escalaplano;
- h) **Comune di Esterzili** nota trasmessa alla Soprintendenza speciale per il PNRR e acquisita al protocollo con n. 11205 il 15/06/2023, con cui ha espresso le proprie osservazioni in merito alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- i) **Commissione tecnica PNIEC-PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 10096 del 07/09/2023, con cui ha richiesto integrazioni alla Società proponente;
- j) **Sardegolica S.r.l.** nota prot. n. 001 del 24/01/2024, con cui ha comunicato dell'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa;
- k) **Sardegolica S.r.l.** nota prot. n. 008 del 05/02/2024, con cui ha comunicato il trasferimento della propria sede legale, evidenziando che sarebbero rimasti invariati gli ulteriori dati societari;
- l) **Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 5118 del 21/02/2024, con cui ha espresso le proprie osservazioni sulle integrazioni trasmesse dalla Società proponente;
- m) **Sardegolica S.r.l.** nota prot. n. 29 del 18/03/2024, con cui ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di ricevere la nota prot. n. 10456 del 27/02/2024 della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale;
- n) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6813 del 27/02/2024, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Cagliari della pubblicazione sul sito web del MASE della documentazione

integrativa redatta dal Proponente con avviso al pubblico del 15/02/2024, chiedendo pertanto al competente Ufficio periferico di voler confermare o aggiornare le proprie valutazioni di competenza a seguito della documentazione integrativa predisposta;

- o) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 5250 del 26/03/2024, con cui ha confermato l'espressione del parere "*fortemente negativo*" (cfr. Allegato 2);
- p) **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** quale UO DG ABAP della SS-PNRR nota prot. n. 11687 del 19/04/2024 (cfr. Allegato 3), con cui ha espresso le proprie valutazioni di competenza;
- q) **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** quale UO DG ABAP della SS-PNRR nota n. 109824267 del 07/06/2024 (cfr. Allegato 4), con cui ha comunicato di non ravvisare aspetti di specifica competenza.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel parere endoprocedimentale del 16/06/2023, poi confermato il 26/03/2024 ha riportato il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento, evidenziando come il progetto si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rilevano un' antropizzazione importante dal periodo nuragico fino al periodo romano e tardo antico. I siti archeologici presenti nell'area di impianto sono numerosi e sono posizionati a poche centinaia di metri dalle pale eoliche previste. Peraltro, in alcuni siti segnalati non ancora sottoposti a scavo archeologico non ne è nota l'effettiva estensione, di conseguenza, la vicinanza delle strutture archeologiche interrato alle pale, potrebbe essere ancora maggiore. Per quanto attiene alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio, la Soprintendenza competente evidenzia che l'area di progetto si caratterizza per un marcato carattere semi-naturale, quasi completamente privo di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali; il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del lago sul Flumendosa e del suo canyon, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale, nonché dal vasto lago Mulargia. La particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzato da incisioni fluviali contornate dalle conformazioni degli altopiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici come i punti sull'altopiano a ovest del Flumineddu, nella località Tollastia, Testusu e Is Arrantas, dove si trova il punto di veduta "Sa Trona" meta di frequentazione turistica, dai quali si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di detrattori paesaggistici. Il territorio, inoltre, ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale. Si deve anche evidenziare che nell'area prevista per l'impianto in valutazione, nonché nell'area vasta di riferimento, sono presenti beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 e dell'art. 143 per effetto delle NTA del PPR. Gran parte degli aerogeneratori ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25-27 delle NTA, per cui sono vietati interventi di modificazione del suolo ed ogni altro intervento suscettibile di modificare, tra l'altro, la fruibilità paesaggistica dell'area. A ciò si aggiunge la significativa dimensione delle pale eoliche, alte 206 metri, che saranno impiantate su aree che presentano un'altitudine variabile da 454 a 683 metri s.l.m. che saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici, quali, nelle immediate vicinanze, il sito della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellanda (all'interno del layout di impianto) e la Grutta de S'Istalla, il lago medio Flumendosa e il suo canyon, nonché, entro l'area medio vasta il lago Mulargia. Per ulteriori specificazioni si rimanda agli allegati pareri della Soprintendenza di Cagliari.

**CONSIDERATO** che nell'area interessata dall'impianto di cui trattasi insiste il sito di *Domu de Orgia* (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, *ex lege* 1089/1939, che è incluso nel progetto "*La civiltà nuragica*", inserito nella *tentative list* per il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità e che, l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito dal progetto.

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, del predetto *Megaron of Domu de Orgia*, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato "*Nuragic monuments of Sardinia*", il cui impatto sul relativo contesto di giacenza non può essere negato stante la rilevanza dell'impianto proposto.

**CONSIDERATO** che nella *Relazione archeologica* commissionata dal Proponente e redatta dagli archeologi indicati nella relazione medesima (come dichiarato dal Proponente, iscritti all'elenco Ministeriale degli operatori abilitati



al rilascio della relazione archeologica preliminare e Archeologi di prima fascia), si riporta, per ciascun aerogeneratore, l'esito della relativa ricognizione e in cui si riconosce come le pale eoliche siano vicine a diversi elementi di interesse archeologico rispetto ai quali non sono stati comunque valutati i relativi potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

**CONSIDERATO** che la ricchezza di interesse culturale dell'area individuata per la realizzazione del progetto di cui trattasi è d'altronde dimostrata e riconosciuta anche dall'elaborato progettuale denominato "*Carta del potenziale archeologico*" (cfr. elaborato con codice AMIST-PC-A013-T1), in cui lo stesso impianto appare collocato all'interno di un areale caratterizzato dalla presenza di beni archeologici e che, la realizzazione del nuovo impianto eolico si configurerebbe come attrattore dissonante per la sua conservazione a causa delle stesse dimensioni fuori scala degli aerogeneratori rispetto a qualsiasi altra struttura storica del suo intorno territoriale.

**CONSIDERATO** inoltre che il Proponente non ha indicato gli impatti ambientali significativi e negativi del progetto derivanti dalla vulnerabilità degli aerogeneratori ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione e che, di conseguenza, non sono state previste le misure necessarie per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, che potrebbero minacciare l'integrità del cospicuo patrimonio culturale archeologico, come tra l'altro indicato dal D. Lgs. 152/2006, Allegato VII, co. 9.

**CONSIDERATO** che rispetto a quanto previsto dal Piano paesaggistico regionale si rileva quanto segue:

- il layout del parco eolico dista circa 20 km dalla "*Fascia costiera*", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA. Gli aerogeneratori ESC1, ESC2, ESC3, ESC4, ESC11, ESC14 ed EST3, EST5 e la Sottostazione Terna ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR. Gli aerogeneratori ESC5, ESC6, ESC12 ricadono in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR. Gli aerogeneratori ESC7, ESC8, ESC9, ESC10, ESC11, ESC13, EST 1, EST6, EST7, EST8 e l'area di connessione alla stazione utente ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR;
- rispetto alla disciplina delle "*aree naturali e sub-naturali*" (artt. 22-24 delle NTA), è vietato "*qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica*";
- rispetto alla disciplina delle "*aree seminaturali*" (artt. 25-27 delle NTA), sono vietati "*gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado*";
- rispetto alla disciplina delle "*aree ad utilizzazione agro-forestale*" (artt. 28-30 delle NTA), sono vietate "*trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso*".

**CONSIDERATO** che nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b del parere della Soprintendenza ABAP competente del 16/06/2023. All'interno dell'areale considerato e nelle immediate vicinanze, è presente il *Riu Sa Perda Morta*, il *Riu Antiogu Mura*, il *Riu Penna Lanna*, il *Riu Abbelada*, il *Riu Tradalla*, il *Riu Pauli Longi*, il *Riu Craccallonis*, il *Riu Perdadera* ed affluenti, il *Riu Tuvara* e il *Riu Badalase*. Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR:

- *Grutta de Abellada*, con cascate sul Riu Abellada, all'interno dell'area dell'impianto e a circa 200 metri da ESC14, a circa 380 metri da ESC13 ed ESC 12 (i tre aerogeneratori circondano il sito su tre lati);
- *Grutta de S'Istalla*, a circa 1 chilometro dall'area dell'impianto;
- nell'area vasta, entro i 4 chilometri ad est, altre 9 grotte.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, evidenzia che le aree scelte per la realizzazione del presente impianto sono “*aree non idonee*” ai sensi della DGR 59/90 del 2020 “*Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili*”; inoltre l’area prescelta per la realizzazione dell’impianto risulta caratterizzata da una conformazione morfologica collinare e di altopiano, su cui sono presenti vaste aree agricole con destinazione a pascolo quasi completamente prive di costruzioni ed infrastrutture, in quanto risultano appena solcate da viabilità provinciale e poderale, e quindi prive di alcun detrattore paesaggistico, mentre risultano presenti diverse testimonianze storico/archeologiche; a ciò si aggiungono le criticità di carattere paesaggistico, non solo determinate dalle opere ricadenti in vincolo paesaggistico, bensì anche dalla eventuale presenza di bosco, il cui posizionamento degli aerogeneratori ne determinerebbe la totale distruzione. Ulteriori criticità di carattere paesaggistico sono da ricercarsi principalmente nella modificazione e scadimento dell’assetto percettivo scenico o panoramico per l’introduzione di elementi estranei nell’area interessata, come peraltro facilmente verificabile dai fotoinserti presenti negli elaborati di progetto. A ciò si aggiunge l’effetto cumulo determinato dalla sommatoria con altri parchi eolici che distano da quello in valutazione di circa 8 chilometri. In definitiva la Regione, anche a seguito di aggiornamento del proprio parere di competenza con nota prot. n. 29419 del 16/06/2023, ha confermato le proprie valutazioni e quindi “*parere critico alla realizzazione dell’impianto*”. La Regione Sardegna inoltre ha espresso ulteriori osservazioni con nota prot. n. 5118 del 21/02/2024 con le quali, nel confermare le valutazioni già espresse in precedenza, ribadisce che gli interventi previsti sulle terre civiche individuate dal progetto (e anche su eventuali altre interferenze dell’impianto con terre civiche al momento non individuate), saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare della L.R. 14 marzo 1994, n. 12 art. 17; ciò vale anche per la realizzazione dei cavidotti.

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo *Studio dell’evoluzione dell’ombra* (shadow flickering), il Proponente analizza la relativa problematica con la *Relazione shadow flickering* (codice elaborato AM-RTS10023) e l’elaborato *Planimetria shadow flickering* (codice elaborato AM-IAS10023-1), tuttavia non considerando tra i recettori interessati (p. 12 e seguenti della Relazione predetta) tutti i beni culturali archeologici presenti nel sito di impianto ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42 del 2004, considerato che gli stessi rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all’ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l’impianto eolico proposto (il Proponente considera tra i recettori oggetto di valutazione della Scrivente solo il Nuraghe S’Ollastu Entosu, il Nuraghe Fumia e il Nuraghe Truncone, difatto nella relazione riporta che “... *all’interno del buffer di 700 metri da ciascun aerogeneratore risultano 56 edifici e 3 nuraghe* ...” e che “... *l’individuazione dei recettori è stata condotta tramite la consultazione catastale e, successivamente, tramite sopralluogo* ...”). Si ritiene che l’ombra portata dagli aerogeneratori di progetto costituisce elemento di alterazione del relativo contesto naturale di giacenza dei beni e pertanto potrebbe generare un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità dei beni interessati.

**CONSIDERATO** pertanto che, nel valutare l’impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa da dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... *con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative*”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto



legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «*di sette chilometri*» sono sostituite dalle seguenti: «*di tre chilometri*»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che “*E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): “2.01) al primo periodo, dopo le parole: “*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*” sono aggiunte le seguenti: “, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”.

**CONSIDERATO** che in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la competenza di questo Ministero in materia di “*aree idonee*” si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - *ter*) l’“*assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- con riferimento alla lettera c - *quater*) l’eventuale interferenza diretta dell’impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c – bis), c- *ter*).

**CONSIDERATO** che il Proponente nella *Relazione paesaggistica* (cfr. p. 118), al paragrafo 7.3 *Aree non idonee alla installazione di impianti FER* riporta che “... indagando l’ubicazione dell’impianto eolico in corrispondenza dei layer appartenenti alle aree non idonee, non emerge alcuna incompatibilità, in quanto i temi sopra citati [nota SS-PNRR – leggasi Beni culturali – Parte II del D. lgs. n. 42/2004, Paesaggio Parte III del D. lgs. 42/2004 art. 136 e 157, art. 142 aree tutelate per legge e art. 143 comma 1, lettera e) e Siti UNESCO] non interferiscono con gli interventi di progetto, ad eccezione di alcuni tratti della viabilità di adeguamento di alcuni tratti del cavidotto ...”.

**CONSIDERATO** tuttavia che, contrariamente a quanto dichiarato dal Proponente nella *Relazione paesaggistica*, l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici entro la “*fascia di rispetto*” indicata nella medesima lettera sopra citata, ma anche per l’interferenza diretta con beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria condotta da questo Ministero. A tal proposito si deve evidenziare quanto riportato dalla Soprintendenza nel proprio parere endoprocedimentale ovvero che i 21 aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 chilometri di distanza dai beni archeologici conosciuti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti.

**CONSIDERATO** che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico e paesaggistico (v. pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna), presenti nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale archeologica e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto



Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale.







Immagine elaborata dalla SS- PNRR in cui sono riportati tutti gli impianti oggetto di valutazione di impatto ambientale statale

**CONSIDERATO** quanto riportato dalla Soprintendenza in merito agli impatti cumulativi nel proprio parere del 16/06/2023 ovvero che "... La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio. La Tavola AM-IAS10008-10 - FOTOSIMULAZIONI cumulative allegata allo SIA, rappresenta il solo impianto esistente di "San Basilio" e gli impianti in progetto di "Abilla", con 8 aerogeneratori, e "Boreas", con 10 aerogeneratori, che ne costituiscono l'ampliamento, nonché l'impianto in progetto di "Bruncu e Niada" (ID\_VIP 5762), con 14 aerogeneratori (ora 12) nei comuni di Ballao e Armungia, tutti localizzati nell'area vasta dell'impianto in argomento. Dall'analisi dell'elaborato, che peraltro considera il solo versante Est del Lago del Flumendosa, risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo a scala territoriale non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo. Ma è sullo stesso territorio ove è localizzato il parco in esame che si concentrano le recenti proposte progettuali, tra le quali si segnala, per particolare criticità, il parco eolico "Escala" (ID\_VIP: 9646), al momento in iter autorizzatorio, costituito da 12 aerogeneratori nel solo comune di Escalaplano, con il quale il parco in argomento risulta in continuità se non in parziale sovrapposizione. Il parco eolico "Escala" è inoltre in continuità con il parco eolico denominato "Nuraxeddu" (ID\_VIP 9116) anch'esso in iter autorizzatorio, costituito da 29 aerogeneratori di grande taglia nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico "Sedda Meddau" (ID\_VIP 9311), in iter autorizzatorio, costituito da 12 aerogeneratori, nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei comuni di Escalaplano ed Esterzili;

per questi ultimi due il Mase ha recentemente richiesto la presentazione di un'unica proposta progettuale in quanto costituenti di fatto un unico parco a cura del medesimo proponente. Nel versante occidentale del Lago Flumendosa, ugualmente in iter autorizzatorio, vi sono ancora i parchi eolici denominati "Monte Argentu" in comune di Nurri (ID\_VIP 7994) costituito da 10 aerogeneratori ed il parco "Nurri" in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) costituito da 7 aerogeneratori sostanzialmente in sovrapposizione col precedente; a Sud il parco "Energia Monte Taccu" (ID\_VIP 9661), costituito da 12 aerogeneratori, nei comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius, in continuità con l'impianto "Brunco e Niada", di sopra citato. Tralasciando l'impianto esistente di "San Basilio" ed i suoi anche più numerosi progetti di ampliamento, si deve evidenziare che, se realizzati, gli otto parchi eolici progettati nel medesimo territorio di riferimento, compreso il parco già esistente in comune di Nurri pari a 26 aerogeneratori, costituirebbero un'unica selva di 141 aerogeneratori che costellano i due versanti del Lago Medio Flumendosa, passando da Sud. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti (paragrafo 4.3 "Le scelte orientate al contenimento degli impatti visivi" del quadro di riferimento progettuale dello SIA), risulta quantomeno evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti ...".



Immagini elaborate dalla SS-PNRR, in evidenza l'impianto in valutazione nel cerchio rosso e quelli per i quali sono pervenute istanze di Valutazione di Impatto Ambientale Statale

**CONSIDERATO** che per il presente progetto sono pervenute le osservazioni di seguito elencate e pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- **Osservazioni del comune di Escalaplano** in data 06/06/2023, in cui il comune riporta di considerare l'impianto *<... incompatibile in ordine alla sua localizzazione in area non idonea, stante la sovrapposizione di diversi vincoli di inidoneità per la tutela di diversi valori, ambientale, storico-culturale, paesaggistico, economico e agro-alimentare ...>*;
- **Osservazioni del comune di Esterzili** in data 14/06/2023, in cui il comune riporta nella parte finale analoghe considerazioni a quelle rese dal comune di Escalaplano;
- **Osservazioni della Fondazione GAL SOLE GRANO TERRA** in data 15/06/2023, in cui, a seguito di alcune considerazioni sulle tipologie di impatti che genererebbe la realizzazione dell'impianto, chiede l'espressione di un provvedimento di compatibilità ambientale negativo alla realizzazione dell'impianto proposto;
- **Osservazioni della Società LOTO RINNOVABILI S.R.L.** in data 14/06/2023, in cui la Società evidenzia come gli aerogeneratori proposti dall'impianto Amistade qui oggetto di valutazione interferiscono con gli aerogeneratori del progetto Nuraxeddu *<... essendo stati collocati a distanze ravvicinate e non rispettose dei criteri di corretta installazione ed inserimento territoriale dettati dal DM settembre 2010 allegato 4 paragrafo 3.2. lettera n) dagli aerogeneratori del progetto Nuraxeddu ...>* e aggiunge che *<... essendo sia l'istanza che l'avvio della pubblica consultazione ... antecedenti alla presentazione dell'istanza del progetto Amistade, la Società Sardeolica non poteva non conoscere l'esistenza del progetto Nuraxeddu e, pertanto, avrebbe dovuto tenerne conto nella definizione della propria proposta progettuale ...>*;
- **Osservazioni dell'Università degli studi di Sassari** in data 15/06/2023, in cui riporta che *<... la realizzazione del parco potrebbe vanificare gli obiettivi di conservazione realizzati e in corso di attuazione a favore della specie previsti dai progetti Life (LIFE14/NAT/IT/000484, 2015-2020; LIFE/NAT/IT/000732, 2021- 2026), in linea con quanto previsto dalla DGR n. 59/90 del 27/11/2020, dal DM MISE del 10/09/2010 (paragrafo 17- Allegato 3) e dalle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), si CHIEDE che codesto Servizio formuli un GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE per il parco eolico della società Sardeolica S.r.l. ...>*.

**CONSIDERATO** che questo Ministero ha già espresso le proprie valutazioni di competenza per l'impianto eolico Nuraxeddu [ID VIP 9116: *Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 29 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW per una potenza complessiva di 153,9 MW e relative opere connesse nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU)*], immediatamente prossimo a quello in valutazione, e che il predetto parere è stato reso in senso negativo considerati gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

**CONSIDERATO** che la Scrivente ha tenuto in considerazione anche le integrazioni trasmesse dal Proponente nel gennaio 2024, richiedendo nuovamente il parere all'Ufficio territoriale competente, e che, le integrazioni prodotte, non hanno in alcun modo apportato modifiche tali da ritenere l'impianto compatibile con il contesto di riferimento. La Scrivente ritiene che la realizzazione dell'impianto, anche seguito delle integrazioni prodotte, generi impatti significativi e negativi che vanno ben oltre il ricadere o meno delle opere previste all'interno di un definito ambito vincolato, difatto gli impatti verificati e potenziali, sono da valutarsi anche in relazione all'effetto cumulo con gli altri impianti in valutazione nella stessa area. Ciò comporta che la valutazione di impatto ambientale compiuta dalla Scrivente per il presente progetto ha dovuto anche tener conto degli effetti prodotti dalla potenziale realizzazione dell'impianto anche rispetto all'area vasta che coinvolge un ambito territoriale maggiormente esteso.



Latitudine: 39.717309°  
Longitudine: 9.340115°  
Comune: Esterzili  
Quota: 610 m  
Distanza dal primo aerogeneratore: 0.725 km

ID PUNTO: PF01

Keyplan




Stato di progetto



Latitudine: 39.668301°  
Longitudine: 9.350493°  
Comune: Escalaplano  
Quota: 485 m  
Distanza dal primo aerogeneratore: 1,2 km

ID PUNTO: PF04

Keyplan




Stato di progetto



*Immagini elaborate dal Proponente del parco eolico in valutazione*

14/06/2024




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziati gli ulteriori impianti FER eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

**CONSIDERATO**, pertanto, che le modifiche indicate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 301 dell' 08/04/2024 non risolvono, per quanto di competenza della Scrivente, le criticità rilevate dall'istruttoria del Ministero della cultura, tra le quali quella dell'intervisibilità paesaggistica e che pertanto alcuna verifica di ottemperanza di questo Ministero della cultura potrà fin da adesso ritenersi favorevolmente condotta dal proponente, dal momento che la dimensione delle strutture industriali in esame – pari agli aerogeneratori ad una altezza 206 metri – è tale da ritenersi impossibile la loro mimetizzazione nel paesaggio. Inoltre, anche l'eventuale spostamento e lo stralcio di alcuni aerogeneratori del presente progetto (come riportato nel parere della Commissione PNIEC PNRR), non sarebbe in grado di ridurre gli impatti generati dal parco eolico "AMISTADE" in valutazione.


**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardeolica S.r.l.

**CONSIDERATE** le integrazioni trasmesse dal Proponente pubblicate sul sito web del MASE nel febbraio 2024 a seguito della richiesta formulata dalla Commissione tecnica PNIEC PNRR, e che il competente Ufficio periferico di

questo Ministero ha provveduto ad esprimere le proprie valutazioni di competenza che sono parte integrante del presente parere tecnico-istruttorio.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra richiamati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna resi in senso fortemente negativo.

**CONSIDERATO** che la presente valutazione ha tenuto conto anche degli impatti diretti e indiretti derivanti dalla realizzazione dell'impianto proposto nei territori della provincia di Nuoro, ovvero dei trasporti che coinvolgono il porto di Arbatrax (comune di Tortolì, NU) e della visibilità dal centro abitato di Perdasdefogu (NU).

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATA** la relazione istruttoria del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 16/06/2023, in particolare al paragrafo *D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)* ovvero "*... verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità ... evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo verificato e con gli impianti esistenti nell'area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento ...*".

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che allegate al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; vista la relazione istruttoria del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico denominato "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN, da localizzarsi nella provincia del Sud Sardegna, nei comuni di Guasila, Siurgus**



Donigala, Senorbì, Furtei, Goni, Sanluri, Escalaplano, Segariu, Seui, Selegas, Guamaggiore, Esterzili proposto da Sardeolica S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V  
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
18.06.2024 11:35:37  
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9693] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) – Progetto di un parco eolico denominato Amistade, costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN.  
Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 8016-P del 17.05.2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8042 del 17.05.2023, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica eolico, denominato “Amistade”, sito nei comuni di Escalaplano e Esterzili, nella provincia del Sud Sardegna, e prevede l’installazione di 21 aerogeneratori da 6,2 MW con altezza max. di 206 m, per una potenza complessiva nominale del parco di 130,2 MW. Gli aerogeneratori avranno fondazioni di circa 30 m di diametro, completamente interrate a una profondità massima di 4,11 m; le piazzole di servizio avranno una dimensione di circa 3200 metri quadri.

La proposta progettuale prevede l’installazione di 7 aerogeneratori all’interno del territorio comunale di Esterzili e di 14 aerogeneratori da collocarsi invece nel territorio di Escalaplano e tra loro raccordati tramite cavidotti interrati. Nel territorio comunale di Escalaplano, in località Terrarba, è invece progettata la sottostazione di servizio.

Si prevede il trasporto degli elementi prefabbricati attraverso il porto di Arbatax (NU) fino al sito prescelto, che comporterà l’esecuzione di interventi puntuali di adeguamento della viabilità statale, provinciale e comunale, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità rurale esistente e, infine, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori per una lunghezza complessiva di circa 4,51 km.

## **A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

### **A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO**

#### **a1.2. Beni archeologici**



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

**1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:**

**Comune di Escalaplano**

- Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, ubicato a circa 1660 m a SE dell'aerogeneratore ESC11, a circa 1930 m a SE dell'aerogeneratore ESC10, a circa 2100 m a SE dell'aerogeneratore ESC09, a circa 2150 m a SE dell'aerogeneratore ESC14, a circa 2165 m a SE dell'aerogeneratore ESC12, a circa 2520 m a SE dell'aerogeneratore ESC08 e a circa 2790 m a SE dell'aerogeneratore ESC13;

**Comune di Esterzili**

- Recinto megalitico di Monte Santa Vittoria, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 07.08.1964, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,44 km a nord dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Domu de Orgia (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,81 km a nord-est dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Edificio megalitico Gastru Orgiu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 07.08.1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,55 km a nord dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- tomba di giganti di Sa Uch'e in Canis, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 05.03.1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,35 km a nord-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- tomba di giganti S'Ome Nannis, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 07.08.1964, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,33 km a nord-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Nuraghe Monte Abis, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 16.02.1965, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,34 km a ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Abitato romano di Corte Lucetta, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, limitrofo alla SP 53 dove passa il cavidotto principale del parco eolico e distante circa 670 m a nord-est dall'aerogeneratore EST03 e circa 590 m a sud dall'aerogeneratore EST04;

**a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):**

- Comune di Esterzili: Tombe di giganti Taccu 'e Linu (I, II e III), distante circa 960 m a sud-est dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Comune di Esterzili: tomba di giganti Monti Nieddu, distante circa 2,91 km a sud-ovest dall'aerogeneratore EST06 del parco eolico;

**a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:**

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

- Comune di Escalaplano: Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 827 m a E dell'aerogeneratore ESC11, a circa 910 m a SE dell'aerogeneratore ESC10, a circa 1110 m a SE dell'aerogeneratore ESC09, a circa 1505 m a E dell'aerogeneratore ESC12, a circa 1630 m a SE dell'aerogeneratore ESC08, a circa 1750 m a NE dell'aerogeneratore ESC14, a circa 2050 m a SE dell'aerogeneratore



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

ESC04, a circa 2105 m a SE dell'aerogeneratore ESC05, a circa 2185 m a E dell'aerogeneratore ESC13, a circa 2500 m a SE dell'aerogeneratore ESC07 e a circa 2600 m a SE dell'aerogeneratore ESC03;

- Comune di Seui: Nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 380 m a N dall'aerogeneratore ESC03 del parco eolico e circa 150 m dal cavidotto per l'aerogeneratore ESC03, a circa 390 m a NO dell'aerogeneratore ESC03, a circa 950 m a NO dell'aerogeneratore ESC04, a circa 978 m a NE dell'aerogeneratore ESC02, a circa 1260 m a N dell'aerogeneratore ESC05, a circa 1795 m a NE dell'aerogeneratore ESC01, a circa 1855 m a NE dell'aerogeneratore ESC06, a circa 2000 m dall'aerogeneratore ESC07 e a circa 650 m dall'area della SSE;
- Comune di Perdasdefogu: Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735), ubicato a circa 1895 m a SE dell'aerogeneratore ESC10, a circa 2040 m a SE dell'aerogeneratore ESC11 e a circa 2290 m a SE dell'aerogeneratore ESC09;

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e dalla c.d. letteratura grigia i seguenti siti e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

### **Comune di Escalaplano**

- Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 850 m a SE dell'aerogeneratore ESC11, a circa 980 m a SE dell'aerogeneratore ESC14 e a circa 1070 m a SE dell'aerogeneratore ESC12;
- Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 975 m a SO dell'aerogeneratore ESC14, a circa 1110 m a SO dell'aerogeneratore ESC13, a circa 1430 m a SO dell'aerogeneratore ESC12, a circa 1830 m a S dell'aerogeneratore ESC07, a circa 2030 m a SO dell'aerogeneratore ESC11, a circa 2040 m a SO dell'aerogeneratore ESC08, e a circa 2375 m a SE dell'aerogeneratore ESC06;
- Due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a circa 430 e 500 m a N dell'aerogeneratore ESC09 e attraversate dalla viabilità di servizio e dal cavidotto relativi agli aerogeneratori ESC09, ESC11, ESC08, ESC 12 ed ESC14;

### **Comune di Esterzili**

- Tombe di giganti Taccu 'e Linu (IV e V), distante circa 1,24 km a sud-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Nuraghe Cuccuru is Abis, PUC di Esterzili n. 49 Monti 'e is Abis, distante circa 2,81 km a ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Insediamento s'Arena, PUC di Esterzili n. 34 villaggio nuragico Arcu Arci, distante circa 1,69 km a nord-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Tomba di giganti Costa de Lepori, PUC di Esterzili n. 55, distante circa 2,45 km a nord-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Insediamento Suergiolas, PUC di Esterzili nn. 16 e 35 Genna 'e Orroinas, distante circa 1,73 km a nord dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Villaggio nuragico di Terzeli, PUC di Esterzili n. 23, distante circa 2,60 km a nord-est dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- Nuraghe Corti Eccia, PUC di Esterzili n. 47, distante circa 1,09 km a ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

- Fonte/pozzo Funtana de Nurri, PUC di Esterzili n. 64, distante circa 506 m a nord dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico e 140 m a nord-ovest dal cavidotto di collegamento;
- Villaggio nuragico Funtana de Nurri, PUC di Esterzili n. 19, distante circa 381 m a nord dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico e 25 m a nord-ovest dal cavidotto di collegamento;
- Nuraghe Crastu S'Orgiu, PUC di Esterzili n. 51, distante circa 450 m a sud-est dall'aerogeneratore Est01 del parco eolico;
- Villaggio Genna 'e Cicci, PUC di Esterzili n. 18, distante circa 735 m a sud dall'aerogeneratore Est01 del parco eolico;
- Insediamento Bruccu Laccanas, PUC di Esterzili n. 17 villaggio nuragico is Sarrascinus, distante circa 1,09 km dall'aerogeneratore Est01 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Tisieri, PUC di Esterzili n. 50, distante circa 1,48 km a sud-ovest dall'aerogeneratore Est01 del parco eolico;
- Tomba di giganti sa Xea 'e Molis, PUC di Esterzili n. 62, distante circa 2,89 km a ovest dall'aerogeneratore Est01 del parco eolico;
- Abitato preistorico Taccu 'e Linu, PUC di Esterzili n. 10, distante circa 748 m a sud-ovest dall'aerogeneratore EST01 del parco eolico;
- abitato romano Genna 'e Lillu, PUC di Esterzili n. 70, distante circa 1,84 km a nord dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- villaggio nuragico Pauli 'e is Fenus, PUC di Esterzili n. 33, distante circa 2,03 km a nord dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- villaggio nuragico e abitato romano di Cuccureddi, PUC di Esterzili nn. 12 e 68, distante circa 1,75 km a nord dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- Villaggio nuragico S'Omixeddu, PUC di Esterzili n. 27, distante circa 2,63 a nord dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- Villaggio nuragico Funtana Manna, PUC di Esterzili n. 21, distante circa 2,79 km a nord-est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- Nuraghe Soperis (is Soperis), PPR n. 2097 e PUC di Esterzili n. 44, distante circa 3,18 km a nord-est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- villaggio nuragico su Accili Mannu, PUC di Esterzili n. 26, distante circa 2,57 km a nord-est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- villaggio nuragico Perda Serrau, PUC di Esterzili n. 24, distante circa 1,45 km a nord-est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- villaggio nuragico Su Erdoni, PUC di Esterzili n. 37, distante circa 2,36 km a nord-est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- nuraghe Su Nuraxeddu, PUC di Esterzili n. 46, distante circa 1,39 km a est dall'aerogeneratore EST03 del parco eolico;
- abitato romano di Cea Idda, PUC di Esterzili n. 77, distante circa 370 m a nord dall'aerogeneratore EST04 del parco eolico;
- perda fitta Su Cardu, PUC di Esterzili n. 1, in prossimità del tracciato del cavidotto che passa sulla SP53 del parco eolico;
- villaggio Taccu Sa Pruna, PUC di Esterzili n. 20, distante circa 1,95 km a sud-ovest dall'aerogeneratore EST06 del parco eolico;
- Tomba di giganti (1), distante circa 2,38 km a sud-ovest dall'aerogeneratore EST06 del parco eolico;
- Tomba di giganti (2), distante circa 2,42 km a sud-ovest dall'aerogeneratore EST06 del parco eolico;
- Abitato preistorico Orboredu, PUC di Esterzili n. 11, distante circa 505 m a ovest dall'aerogeneratore EST04 e circa 145 m a ovest dal cavidotto principale lungo la SP53 del parco eolico;



- Pietre fitte Su Farigu, PUC di Esterzili n. 3, distante circa 594 m a ovest dall'aerogeneratore EST04 e circa 220 m a ovest dal cavidotto principale lungo la SP53 del parco eolico;
- Pietre fitte Perda Pertunda, PUC di Esterzili n. 4, distante circa 966 m a sud-ovest dall'aerogeneratore EST04 e circa 625 m a ovest dal cavidotto principale lungo la SP53 del parco eolico;
- Pietre fitte S'Ulimu, PUC di Esterzili n. 2, distante circa 713 m a sud-ovest dall'aerogeneratore EST04 e circa 163 m a ovest dal cavidotto principale lungo la SP53 del parco eolico;
- Abitato romano S'Ulimu, PUC di Esterzili n. 73, distante circa 343 m ovest dall'aerogeneratore EST06 e circa 130 m a ovest dal cavidotto dell'aerogeneratore EST06 parco eolico;
- Villaggio nuragico Su Scivu, PUC di Esterzili n. 25, distante circa 2,08 km a nord-est dall'aerogeneratore EST05 del parco eolico;
- Tombe di giganti tomba 'e Cussa 1, 2 e 3, PUC di Esterzili n. 60 Genna Accussa, distanti circa 2,02 km a nord-est dall'aerogeneratore EST05 del parco eolico;
- Insediamento di Riu Cerasia, PUC di Esterzili n. 25 (Su Scivu), distante circa 1,67 km a nord-est dall'aerogeneratore EST05 del parco eolico;
- Dolmen Genna Accussa, PUC di Esterzili n. 5;
- Villaggio nuragico di Gottidorxiu, PUC di Esterzili n. 28, distante circa 1,80 km a est dall'aerogeneratore EST05, del parco eolico;
- Abitato romano di Su Pulixi, PUC di Esterzili n. 74, distante circa 512 m a nord dall'aerogeneratore EST07 del parco eolico;
- abitato romano di Santa Caterina e chiesa in rovina di Santa Caterina, PUC Esterzili nn. 75 e 86, distante circa 750 m a nord-est dall'aerogeneratore EST07 del parco eolico;
- abitato romano di Medada, PUC di Esterzili n. 86, distante circa 730 m a nord-est dall'aerogeneratore EST07 del parco eolico;

#### **Comune di Seui**

- Tomba di giganti Monte Sa Colla, ubicata a circa 540 m a SE dell'aerogeneratore EST08, a circa 650m a SE dell'aerogeneratore EST07, a circa 1200 m a SE dell'aerogeneratore EST06, a circa 1430 m a NE dell'aerogeneratore ESC03, a circa 1605 m a NE dell'aerogeneratore ESC02, a circa 1630 m a SE dell'aerogeneratore EST05, a circa 1850 m a SE dell'aerogeneratore EST04, a circa 2040 m a NE dell'aerogeneratore ESC01, a circa 2410 m a NE dell'aerogeneratore ESC06 e a circa 2630 m a SE dell'aerogeneratore EST03;
- nuraghe Monte Sa Colla, ubicato a circa 1130 m a N dell'aerogeneratore EST08 del parco eolico, a circa 1160 m a N dell'aerogeneratore ESC02, a circa 1830 m a NE dell'aerogeneratore ESC01 e a circa 2030 m a NE dell'aerogeneratore ESC06
- Comune di Seui: Tomba di giganti Arcu, ubicata a circa 860 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2000m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Ludu Arrubiu, ubicata a circa 945 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1980 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Orrodoppi, ubicata a circa 785 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2140 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Villaggio nuragico Crabistau, ubicato a circa 485 m a NE della SSE, a circa 1040 m a NE dell'aerogeneratore ESC03, a circa 1315 m a NE dell'aerogeneratore ESC04, a circa 2110 m a NE dell'aerogeneratore ESC02.

#### **A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Il progetto in esame si inserisce in un territorio con numerose attestazioni archeologiche, che rivelano un'antropizzazione importante dal periodo nuragico fino al periodo romano e tardo-antico.

Relativamente al comune di Esterzili, in cui si intende posizionare sette aerogeneratori, vicino all'aerogeneratore EST01 (entro i 750 m di raggio) si segnalano l'insediamento e la fonte/pozzo di Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili n. 19 e n. 64), il nuraghe di Crastu Orgiu, l'abitato preistorico di Taccu 'e Linu in connessione con le tombe di giganti. Per le tombe dei giganti è stata avviata la verifica dell'interesse culturale.

Nell'areale degli aerogeneratori EST03, EST04 e EST05 sono localizzati l'abitato romano di Corte Lucetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, le Pietre Fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 19). Inoltre, gli aereo generatori si inseriscono nell'insediamento romano Cea Idda mappata nel piano urbanistico comunale (PUC di Esterzili 1999 n. 77).

L'insediamento di Corte Lucetta è noto per aver restituito una lastra di bronzo di 61 cm x 45 cm riportante un'iscrizione in latino corrispondente ad un decreto del Proconsole della Sardegna Lucio Elvio Agrippa del 18 marzo del 69 d.C., oggi esposta al museo nazionale di Sassari G. A. Sanna.

Ricerche effettuate da questo Ufficio hanno rivelato che l'abitato romano di Corte Lucetta prosegue oltre l'area vincolata, sull'altro lato della strada. In collaborazione con l'Amministrazione Comunale, questa Soprintendenza ha già programmato una campagna di indagine per delimitare l'estensione dell'insediamento in questo settore, oltre che a valorizzare le strutture archeologiche già messe in luce nei precedenti interventi. Pertanto, corre l'obbligo di evidenziare la potenziale incompatibilità di questo aerogeneratore con il patrimonio archeologico circostante, che potrebbe interessare anche il sedime dell'aerogeneratore.

Inoltre, relativamente ai cavidotti, per i quali viene indicato che la realizzazione avverrà "in aderenza a tracciati viari esistenti e in adeguamento in progetto", si segnalano l'insediamento di Funtanas de Nurri (PUC di Esterzili n. 64) prossimo al tracciato di collegamento con l'aerogeneratore EST01; inoltre lungo la SP 53 per gli aerogeneratori EST04, EST06, EST07 e EST 09 si trovano, a ovest della strada, l'abitato romano di Corte Lucetta, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 35 del 29.07.2015, e le Pietre Fitte Su Cardu (PUC di Esterzili 1999 n. 19) con l'insediamento romano Cea Idda (PUC di Esterzili 1999 n. 77). Sempre lungo la SP 53 verso Escalaplano, a ovest della strada si trovano a ovest l'abitato preistorico Orboredu (PUC di Esterzili n. 11), le Pietre fitte Su Farigu (PUC di Esterzili 1999 n. 3), le Pietre fitte Perda Pertunta (PUC di Esterzili 1999 n. 4), le Pietre fitte S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 2), l'abitato romano S'Ulimu (PUC di Esterzili 1999 n. 73).

In territorio di Seui si segnalano il Nuraghe S'Ollastu Entosu, prossimo a nord del tratto di collegamento con l'aerogeneratore ESC03 e, verso sud, ubicato a meno di 3 km dagli aerogeneratori ESC01, ESC02, ESC03, ESC04, ESC05, ESC06 ed ESC07; il nuraghe Monte Sa Colla, ubicato a meno di 3 km dagli aerogeneratori ESC01, ESC02, ESC06 e il villaggio nuragico Crabistau, ubicato a 485 m di distanza dalla SSE e a meno di 3 km dagli aerogeneratori ESC02, ESC 03 ed ESC04.

Per quanto riguarda il territorio di Escalaplano, nel quale si prevede l'installazione di 14 pale, si evidenzia che tutti gli aerogeneratori sono posizionati a meno di 3 km da siti archeologici quali il complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014 (aerogeneratori ESC08, ESC09, ESC10, ESC11, ESC12, ESC13, ESC14), i nuraghi Fumia, Perda Longa, Nuraxestia (cfr. paragrafo precedente) e il nuraghe S'Ollastu Entosu contermine nel territorio di Seui. Infine si segnalano due aree di dispersione di materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione per il parco eolico Escala, ubicate a circa 430 e 500 m a N dell'aerogeneratore ESC09 e attraversate dalla viabilità di servizio e dal cavidotto relativi agli aerogeneratori ESC09, ESC11, ESC08, ESC 12 ed ESC14.

Come si evince dal precedente paragrafo, i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere. Peraltro, in alcuni i siti segnalati sono abitati non ancora sottoposti a scavo archeologico e pertanto non ne è nota l'effettiva estensione. Per cui la vicinanza delle strutture archeologiche interrate alle pale potrebbe essere ancora maggiore.



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Si segnala, inoltre, che nell'area interessata dal progetto insiste il sito di Domu de Orgia (tempio), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 04.06.1962, *ex lege* 1089/1939, che è incluso nel progetto "La civiltà nuragica" inserito nella *tentative list* per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità e l'alterazione del contesto di giacenza potrebbe comportare l'esclusione del sito dal progetto.

Vista la densità di insediamenti antichi e la posizione dell'altopiano scelto per il posizionamento degli aerogeneratori in progetto, i beni e le emergenze archeologiche, in particolare dei territori di Escalaplano, Esterzili, Seui, Ballao, Goni, Orroli, Nurri San Basilio e Silius finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area in cui si esplicita l'interferenza del parco.

L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermina, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Nuraxeddu, Serra Meddau, Escala, Energia Monte Taccu, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati AM-IAS10008-6-11 gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi.

In particolare si evidenzia come l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori, della SSE della viabilità e dei cavidotti previsto in territorio di Escalaplano si sovrapponga quasi completamente a quella proposta per il parco eolico Escala (ID\_VIP: 9646); a titolo esemplificativo sarebbero contigui gli aerogeneratori ESC01 e AG 03 (Escala), ESC02 e AG 04, ESC07 e AG 06, ESC13 e AG 11 e, soprattutto, l'area prevista per la SSE coinciderebbe esattamente con il posizionamento dell'aerogeneratore AG 05.

Si segnala, infine, che l'analisi paesaggistica tramite foto inserimenti risulta carente e si limita a pochi siti (quali per esempio nuraghe S'Ollastu Entosu, o a Orroli con il Complesso archeologico Su Putzu, il nuraghe sa Tanca'e Maxia e il nuraghe Arrubiu, di Nurri con il nuraghe Arriu Pranumuru), alcuni dei quali, peraltro, non insistono nella fascia di analisi ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021. Si fa riferimento per esempio al nuraghe Arrubiu di Orroli. Non si rinvergono invece, tra la documentazione pervenuta, foto inserimenti relativi agli altri importanti siti del territorio di Escalaplano ed Esterzili più vicini e talora strettamente contigui alle pale.

Nonostante alcune carenze documentali, gli elementi acquisiti nell'istruttoria e messi in luce nei precedenti punti e in quanto sopra esposto sono sufficienti per valutare l'impatto negativo delle opere sul patrimonio archeologico.

Corre l'obbligo di evidenziare che l'impianto si situa in area non idonea per l'installazione di impianti di energia rinnovabili così come previsto dall'art. 20 comma 8, lett. c *quater* del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto tutti e 21 gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici conosciuti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che, fermo restando tutte le altre criticità sopra segnalate, tutto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici, rientrando nella fascia di rispetto di 3 km, di beni sottoposti a tutela, anche in itinere, ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

### A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La documentazione risulta carente in relazione ai fotoinserti. In relazione al progetto inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti da effettuarsi in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tuttavia, considerate le criticità molto gravi rilevate nel corso dell'istruttoria e considerato che ulteriori approfondimenti potrebbero solo accrescere la consistenza del patrimonio archeologico sul quale le opere impatterebbero negativamente, non si ritiene necessario chiedere documentazione integrativa.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

#### A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Esaminata la documentazione progettuale, visto il patrimonio archeologico presente all'interno della buffer zone di 3 km non idonea ai sensi del all'art. 20 comma 8, lett. c *quater*) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato che molti aerogeneratori insistono in stretta contiguità con siti archeologici talora noti in letteratura e di estremo interesse scientifico, vista la presenza all'interno della buffer zone di 3 km di un sito candidato al riconoscimento Unesco, visto l'impatto visivo sugli impianti, tutto ciò considerato si ritiene che il parco eolico così come proposto in progetto sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

### B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

#### B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

##### B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

- 18 km a Nord-Ovest (D.M. 06/05/1968 – Laconi, parte del territorio comunale)
- 20 km ad Est (D.M. 27/08/1980 – Gairo e Cardedu Area costiera)

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. b):

aerogeneratore EST01 a circa 2,0 km dalla fascia di tutela dei 300 m del Lago Medio Flumendosa.

-Art. 142, comma 1, lett. c), all'interno dell'areale considerato e nelle immediate vicinanze:

i fiumi Riu Arcu, Riu Baurulesu, Riu Mannoni (Riu Santa Caterina), Riu Orrodoppi e Riu Flumineddu e relative fasce di tutela di 150 m; le opere di connessione in cavidotto attraversano diversi corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.

Con nota prot. n. 27945 del 08/06/2023 il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS richiede la verifica della reale distanza degli aerogeneratori EST3 e EST5 dal Riu Mannoni e dalla relativa fascia di tutela.

- Art. 142, comma 1, lett. d): a circa 3,10 km a Nord da EST01, si trova la parte eccedente i 1.200 m di Monte Santa Vittoria (altezza massima pari a 1.220 m)

-Art. 142, comma 1, lett. g): il Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA deve procedere all'accertamento della consistenza di bosco (nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS prot. n. 27945 del 08/06/2023).

-Art. 142, comma 1, lett. l): a circa 4 km a N-O da EST01 si trova il Vulcano Pizziogu (altezza 761,5 m).

-Art. 142, comma 1, lett. h): alcuni tratti di cavidotti e piste attraversano mappali gravati da Uso Civico.

-Nell'area medio-vasta, ad Ovest e Nord-Ovest dell'impianto, distanza minima di circa 1,7 km, si evidenzia la presenza del corso del Flumendosa che, in corrispondenza dell'area dell'impianto, prende forma di un lago (Lago medio Flumendosa) per la presenza della Diga sul Flumendosa; a circa 8 Km a Sud il Lago Mulargia.

##### B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Esterzili è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1999, non adeguato al PPR, le opere ricadono in zona E - Agricola



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Nel Comune di Escalaplano è vigente il Piano di Fabbricazione del 1977, non adeguato al PPR; le opere in progetto ricadono in zona E – Agricola. Al momento è in fase di approvazione e di adeguamento al PPR un nuovo PUC, rispetto al quale l'impianto ricade in zona E- Agricola.

#### B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

##### Assetto ambientale

Il layout del parco eolico dista circa 20 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA.

Gli aereogeneratori ESC1, ESC2, ESC3, ESC4, ESC11, ESC14 ed EST3, EST5 e la Sottostazione Terna ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR.

Gli aereogeneratori ESC5, ESC6, ESC12 ricadono in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR.

Gli aereogeneratori ESC7, ESC8, ESC9, ESC10, ESC11, ESC13, EST 1, EST6, EST7, EST8 e l'area di connessione-stazione utente ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR.

Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

Disciplina delle "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."*

Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

-all'interno dell'areale considerato e nelle immediate vicinanze, il Riu Sa Perda Morta, Riu Antiogu Mura, Riu Penna Lanna, Riu Abbelada, Riu Tradalla, Riu Pauli Longi, Riu Craccallonis, Riu Craccallonis 051, Riu Perdadera ed affluenti, Riu Tuvara, Riu Badalase. Con nota prot. n. 27945 del 08/06/2023 il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS richiede la verifica della reale distanza degli aerogeneratori dal Riu Abbelada, Riu Antiogu Mura, Riu Tuvara e Riu Badalase;

-le opere di connessione in cavidotto attraversano diversi corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR:

-Grutta de Abellada, con cascate sul Riu Abellada, all'interno dell'area dell'impianto e a circa 200 metri da ESC14, a circa 380 m da ESC13 ed ESC 12 (i tre aerogeneratori circondano il sito su tre lati);

-Grutta de S'Istalla, a circa 1 km dall'area dell'impianto;

-nell'area vasta, entro i 4 km ad Est, altre 9 grotte.

Aree a quota superiore a 900 m, in territorio di Esterzili, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. d) delle NTA del PPR: a circa 1,8 km a Nord da Est01 e a circa 1,6 km da EST03.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA; si segnala, nelle immediate vicinanze dell'impianto:

-Oasi Permanenti di Protezione Faunistica: gli aerogeneratori ESC01, EST04 ed EST06 sono collocati a circa 300 m dal perimetro di una vasta OPdPF (proposta non ancora istituita) situata in comune di Esterzili al confine con Escalaplano. Nell'area medio vasta sono presenti diverse altre Oasi di Protezione Faunistica istituite, di cui la più prossima dista circa 5,7 km dall'impianto.

-Area Gestione Speciale Ente Foreste "Semida" a 7,5 km dall'impianto;

-Riserva Naturale, denominata "Lago Mulargia", distante circa 8 km dall'impianto;

-la ZSC più vicina, denominata "Monti del Gennargentu", è distante circa 10 km a Nord-Est dagli aerogeneratori più vicini (EST01 e EST03);

-la ZPS più vicina, denominata "Monti del Gennargentu", è distante circa 10 km a Nord-Est dagli aerogeneratori più vicini (EST01 e EST03);

-l'area IBA più vicina, denominata "Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu", dista 9,5 km a Nord dall'aerogeneratore più vicino.

#### Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

-BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 300 m di ESC03 e a circa 850 m di ESC02 (considerando la proiezione della pala);

-BUR 2736 Nuraghe Fumia a circa 750 m di ESC11, a circa 780 m di ESC10 e ad 1 km da ES09 (considerando la proiezione della pala);

-BUR 2735 Nuraghe Truncone a circa 1,9 km dall'impianto;

-BUR 2097 Nuraghe Soperis a circa 3 km a Nord dell'impianto.

Nell'area medio-vasta si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Escalaplano (a circa 3 km), Perdasdefogu (a circa 4,5 km), Orroli (a circa 6 km), Esterzili (a 6,3 km) e Nurri (a circa 7 km).

Circa le "Reti ed elementi connettivi" dell'assetto storico-culturale del PPR, il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di muri a secco tradizionali disciplinati dagli artt. 54 e 55 delle NTA (nonché dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco).

#### Assetto insediativo

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

#### B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno.

#### B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

A circa 4 km dall'aerogeneratore ESC13, in comune di Orroli ed Escalaplano, si trovano le strutture della "Diga di Nuraghe Arrubiu" sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione.

A sud di Escalaplano, a circa 5 km dall'area dell'impianto, si trovano le strutture storiche della miniera di antimonio di Masoni Pitzudu.

Si evidenziano inoltre i beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice presenti: nei territori di Esterzili (comprese le chiese campestri di San Michele, Sant'Antonio, San Sebastiano, Santa Maria e la Casa Cantoniera di Santa Maria), Seui, Escalaplano (compresa la chiesa campestre di Sant'Uanni e di San Salvatore), di Perdasdefogu (compresa la chiesa campestre del Santissimo Salvatore), di Orroli, Nurri, Ussassai (compreso il santuario campestre di San Girolamo) e Sadali (con la chiesa campestre di Santa Maria d'Itria e San Lucifero), nonché la chiesa campestre di Santa Barbara ad Ulassai e l'opera d'arte di Maria Lai "La strada del rito".

## B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso, data la caratterizzazione paesaggistica e storico-culturale del contesto interessato, non è conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 ("Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili") in quanto il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non ricade tra le aree *brownfield* (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. In merito alla coerenza con la DGR 59/90, con nota prot. n. 27945 del 08/06/2023 il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS richiede al proponente la verifica della reale distanza tra il Rio Abbelada e l'ubicazione delle ESC3; ESC5, ESC12, ESC14 e il Rio Antioigu Mura e l'ubicazione della ESC11, ed ancora tra il rio Badalase e l'ubicazione della EST 01, tra il rio Tuvara e l'ubicazione della EST3 ed infine tra il rio Mannoni e le EST3, EST5.

Inoltre, in attesa degli esiti dell'accertamento del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, si segnala che parte dell'impianto potrebbe risultare non conforme alla DGR 59/90 anche per la presenza di aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. g) del D. Dlg. 42/2004.

L'ampia area di riferimento è delimitata ad ovest dal corso del Fiume Flumendosa, poi Lago del Flumendosa, a nord dalle propaggini meridionali del complesso montuoso del Gennargentu, a nord-est dal Tacco di Ulassai e dal corso del Riu Flumineddu che prosegue verso sud definendo la valle che separa il sito dal Tacco di Perdasdefogu.

Si tratta di un territorio dal marcato carattere semi-naturale quasi completamente privo di emergenze antropiche, sia edilizie che infrastrutturali, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, che tuttavia si è adeguata alla natura dei luoghi praticando prevalentemente l'allevamento, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco.

Il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del Lago sul Flumendosa e del suo canyon, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale, nonché dal vasto Lago Mulargia.

La particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzato da incisioni fluviali contornate dalle conformazioni degli altipiani tabulari, è ricca di punti di veduta panoramici come i punti sull'altipiano a Ovest del Flumineddu, nelle località di Tollastia, Testusu e Is Arrantas, dove si trova il punto di veduta "Sa Trona" meta di frequentazione turistica, dai quali si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di detrattori paesaggistici ove si pratica ancora oggi perlopiù l'allevamento.

Le aree interessate dal layout dell'impianto sono prevalentemente aree agricole con destinazione a pascolo e presentano una morfologia collinare ad altipiano; l'impianto si sviluppa ad un'altitudine variabile indicativamente nell'intervallo tra i 454 m e i 683 m s.l.m.

Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. Lungo il corso del Lago del Flumendosa si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017.

L'analisi del quadro dei vincoli al punto B1 del presente parere mostra criticità in merito alla tutela paesaggistica, vista la presenza all'interno dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto delle NTA del PPR.

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte con la disciplina delle componenti ambientali del PPR. Gran parte degli aereogeneratori (ESC1, ESC2, ESC3, ESC4, ESC11, ESC14, EST3, EST5) ricadono in "aree seminaturali" di cui agli artt. 25-27 delle NTA del PPR, per cui sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"*. Gli aereogeneratori ESC5, ESC6, ESC12 ricadono addirittura in "aree naturali e sub-naturali" di cui agli artt. 22-24 delle NTA del PPR, per cui è vietato *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

Con ciò si evidenzia che il Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA deve ancora accertare la presenza di aree boscate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e che in caso positivo la localizzazione degli aerogeneratori risulterebbe incompatibile con il mantenimento del bene paesaggistico bosco, in quanto l'installazione ne comporterebbe la distruzione.

Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche l'ampia piazzola ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo a macchia nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea, che non appare possibile compensare. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio naturale e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Escalaplano e di Esterzili, quest'ultimo al momento in fase di approvazione ed adeguamento al PPR, classificano le aree dell'impianto come aree agricole.

La complessità, la ricchezza e la delicatezza dell'area interessata dall'intervento, come di sopra descritta, è attestata anche dalla presenza di numerose Oasi Permanenti di Protezione Faunistica, disciplinate agli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR in quanto componenti dell'assetto ambientale dell'Isola. Il progetto tuttavia mostra di non aver considerato nemmeno in questo caso la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, se colloca gli aerogeneratori ESC01, EST04 ed EST06 a circa 300 m dal perimetro della vasta Oasi Permanente di Protezione Faunistica situata in comune di Esterzili al confine con Escalaplano, la quale pur trattandosi di un Oasi in proposta non ancora istituita è tuttavia opportunamente perimetrata nel geoportale della Regione Sardegna. Parimenti, nell'area dell'impianto e nelle sue immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR: la Grotta de Abellada, con le cascate sul Riu Abellada, si troverebbe all'interno dell'area dell'impianto e precisamente a circa 200 metri da ESC14, a circa 380 m da ESC13 ed ESC 12, risultandone circondata su tre lati.

Ne consegue che la realizzazione del parco è in grado di produrre effetti significativi per la stabilità, la funzionalità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica dell'area su cui insiste e sul suo immediato intorno



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

che è un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche.

Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno dell'area dell'impianto, nel suo immediato intorno e nell'area vasta, concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non sostenibile paesaggisticamente.

Le 21 torri eoliche alte 206 m saranno infatti impiantate su aree ad un'altitudine variabile tra 454 m e 683 m s.l.m. e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici quali, nelle immediate vicinanze, il sito della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada (all'interno del layout dell'impianto) e la Grutta de S'Istalla, il Lago Medio Flumendosa ed il suo canyon (a circa 1,70 km da EST01), nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia, le aree che contornano le numerose altre grotte, il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m, il Vulcano Pizziogu alto 751 m, le aree a quota superiore a 900 m.

Devono considerarsi inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici che costituiscono l'assetto storico-culturale del PPR quali i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" (compresi i beni culturali ai sensi della parte II del Codice in essi contenuti) di Escalaplano, a circa 3 km, e Perdasdefogu, a circa 4,5 km, per citare i più vicini; nonché i beni paesaggistici di natura archeologica: BUR 2767 Nuraghe Sollastu Enosu a circa 300 m di ESC03 e a circa 850 m di ESC02, BUR 2736 Nuraghe Fumia a circa 750 m di ESC11, a circa 780 m di ESC10 e ad 1 km da ES09, nelle immediate vicinanze, nonché BUR 2735 Nuraghe Truncone a circa 1,9 km dall'impianto e BUR 2097 Nuraghe Soperis a circa 3 km, nell'area medio vasta.

Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria di santuario novenario in cui si riconosce la comunità di appartenenza.

Poiché gli strumenti urbanistici di Escalaplano ed Esterzili non sono ancora adeguati al PPR, al momento si applica la disciplina dell'art. 49 comma 1 delle NTA che prevede una fascia di rispetto di 100 metri dai beni paesaggistici dell'assetto storico-culturale nella quale "è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". Tale buffer costituisce tuttavia soltanto un primo perimetro di salvaguardia del bene nelle more della attività di co-pianificazione in vista dell'adeguamento del PUC al PPR, durante la quale, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 49, è prevista la analitica individuazione cartografica delle effettive aree di "tutela condizionata del bene", cioè è prevista la facoltà di perimetrare, vincolare e disciplinare quell'area necessaria a garantirne l'integrità e la fruibilità paesaggistica. Per quanto sopra, l'installazione di aerogeneratori nelle vicinanze di tali buffer di salvaguardia provvisoria si pone in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché di fatto pregiudica, se non annulla, la possibilità, in sede di prossima co-pianificazione, di perimetrare in misura idonea l'ambito della tutela paesaggistica relativa ai beni individuati.

In accordo con la citata nota prot. n. 27945 del 08/06/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, si ritiene che *"Ulteriori criticità di carattere paesaggistico sono da ricercarsi principalmente nella modificazione e scadimento dell'assetto percettivo scenico o panoramico per l'introduzione di elementi estranei nell'area interessata, come peraltro facilmente verificabile dai foto inserimenti presenti negli elaborati di progetto"*.

Per tutto quanto sopra, la realizzazione del parco è pertanto in grado di provocare anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

Circa le possibilità localizzative, lo SIA nel paragrafo 4.2 "La scelta localizzativa" del Quadro di riferimento progettuale, afferma che: *"all'interno dello scenario delle aree potenzialmente destinabili allo sfruttamento dell'energia eolica, i fattori riscontrati caratterizzano il sito come particolarmente idoneo, parallelamente ad una specifica valutazione delle relazioni del parco stesso con l'assetto dei luoghi"*, mostrando di ritenere quali condizioni ambientali particolarmente idonee per il posizionamento di 21 aerogeneratori alti 206 m la scelta di un'area a bassa densità insediativa (praticamente ad oggi



incontaminata, caratterizzata dal lago del Flumendosa e dal suo canyon, da cascate e da grotte, da nuraghi e da boschi, da Oasi di protezione faunistica, ecc.), circostanza che contribuirebbe a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell'intervento a carico delle componenti ambientali. Si ritiene piuttosto che l'inserimento delle torri eoliche costituisca, proprio per il paesaggio interessato, un fuori-scala paesaggistico tale da impattare di per sé stesso con le caratteristiche specifiche e le qualità dei paesaggi interessati.

La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio.

La Tavola AM-IAS10008-10 - Fotosimulazioni cumulative allegata allo SIA, rappresenta il solo impianto esistente di "San Basilio" e gli impianti in progetto di "Abilla", con 8 aerogeneratori, e "Boreas", con 10 aerogeneratori, che ne costituiscono l'ampliamento, nonché l'impianto in progetto di "Bruncu e Niada" (ID\_VIP 5762), con 14 aerogeneratori (ora 12) nei comuni di Ballao e Armungia, tutti localizzati nell'area vasta dell'impianto in argomento. Dall'analisi dell'elaborato, che peraltro considera il solo versante Est del Lago del Flumendosa, risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo a scala territoriale non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo.

Ma è sullo stesso territorio ove è localizzato il parco in esame che si concentrano le recenti proposte progettuali, tra le quali si segnala, per particolare criticità, il parco eolico "Escala" (ID\_VIP: 9646), al momento in iter autorizzatorio, costituito da 12 aerogeneratori nel solo comune di Escalaplano, con il quale il parco in argomento risulta in continuità se non in parziale sovrapposizione.

Il parco eolico "Escala" è inoltre in continuità con il parco eolico denominato "Nuraxeddu" (ID\_VIP 9116) anch'esso in iter autorizzatorio, costituito da 29 aerogeneratori di grande taglia nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta a sua volta contiguo al parco eolico "Sedda Meddau" (ID\_VIP 9311), in iter autorizzatorio, costituito da 12 aerogeneratori, nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei comuni di Escalaplano ed Esterzili; per questi ultimi due il Mase ha recentemente richiesto la presentazione di un'unica proposta progettuale in quanto costituenti di fatto un unico parco a cura del medesimo proponente.

Nel versante occidentale del Lago Flumendosa, ugualmente in iter autorizzatorio, vi sono ancora i parchi eolici denominati "Monte Argentu" in comune di Nurri (ID\_VIP 7994) costituito da 10 aerogeneratori ed il parco "Nurri" in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) costituito da 7 aerogeneratori sostanzialmente in sovrapposizione col precedente; a Sud il parco "Energia Monte Taccu" (ID\_VIP 9661), costituito da 12 aerogeneratori, nei comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Escalaplano, Esterzili, Seui e Silius, in continuità con l'impianto "Bruncu e Niada", di sopra citato.

Tralasciando l'impianto esistente di "San Basilio" ed i suoi anche più numerosi progetti di ampliamento, si deve evidenziare che, se realizzati, gli otto parchi eolici progettati nel medesimo territorio di riferimento, compreso il parco già esistente in comune di Nurri pari a 26 aerogeneratori, costituirebbero un'unica selva di 141 aerogeneratori che costellano i due versanti del Lago Medio Flumendosa, passando da Sud.

Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti (paragrafo 4.3 "Le scelte orientate al contenimento degli impatti visivi" del quadro di riferimento progettuale dello SIA), risulta quantomeno evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti.

Quale ultima analisi dell'impatto potenziale della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree boscate nell'area di riferimento, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale".

#### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo verificato e con gli impianti esistenti nell'area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

#### C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.

#### D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: [gianfranca.salis@cultura.gov.it](mailto:gianfranca.salis@cultura.gov.it); dott. Enrico Trudu, e-mail: [enrico.trudu@cultura.gov.it](mailto:enrico.trudu@cultura.gov.it)

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: [paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it](mailto:paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it).



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico  
Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott. Enrico Trudu




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente  
ing. Monica Stochino  
(Documento firmato digitalmente)

(



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9693] PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) - Progetto di un parco eolico denominato "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI - AVVIO AL PUBBLICO DEL 15/02/2023 – RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO.  
Parere endoprocedimentale.

A riscontro della vs. nota prot. n. 6813-P del 27/02/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3433-A del 28/02/2024, con la quale codesta Soprintendenza speciale ha richiesto la verifica delle integrazioni presentate dalla Società Proponente, si comunica quanto segue.

#### A.AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Con nota prot. n. 9767-P del 16.06.2023, questo Ufficio ha espresso parere negativo all'intervento rilevando in sede di istruttoria le fortissime criticità che rendono il progetto assolutamente incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal link indicato nella nota sopracitata, si conferma quanto già espresso con il parere prot. n. 9767-P del 16.06.2023.

#### B.AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

Valutate le integrazioni pubblicate si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al contenuto del paragrafo 15.3 dell'elaborato integrativo "Nota di risposta alle osservazioni del Mase", circa le distanze degli aerogeneratori dalle aree tutelate ex art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, in accordo con quanto evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS con la nota prot. n. 10455 del 27/02/2024, considerato che le trasformazioni del territorio devono essere valutate nella loro globalità, l'impatto sulla componente paesaggio a carico delle aree tutelate deve essere studiato, nel caso degli aerogeneratori, anche con riguardo alle piazzole ed alla proiezione dell'intera sagoma sul terreno e non solo del sostegno e/o fondazione.

Nel caso della Valutazione di Impatto Ambientale non rileva se l'impianto in proposta insista o meno all'interno di un definito ambito vincolato, dal momento che, come da consolidata giurisprudenza, è da valutarsi la capacità dell'impianto di generare un impatto significativo, così come definito dal D. Lgs. 152/2006, e che dunque è da considerarsi ogni tipo di impatto generato dal progetto sugli elementi ed i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area a prescindere dalla effettiva posizione giuridica del sito in cui è collocato.

Ciò premesso, per quanto concerne la valutazione dell'impatto della realizzazione ed esercizio dell'impianto in



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

argomento sulla componente paesaggio e beni culturali si ritiene di confermare il parere espresso nella nota prot. n. 9767-P del 16/06/2023 e le sue motivazioni, in quanto gli impatti negativi verificati e potenziali, anche in relazione all'effetto cumulo con altri impianti in valutazione nella stessa area, non sono riducibili all'esito delle interferenze con le fasce di 150 m del reticolo idrografico tutelato, ma producono effetti ben oltre l'area vasta, interessando le caratteristiche strutturali, morfologiche e paesaggistiche di un intero ambito territoriale, ancora incontaminato e privo di detrattori antropici.

### C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, conferma l'espressione di un parere fortemente negativo.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico,

dott.ssa Gianfranca Salis (Comuni di Esterzili, Seui) ([gianfranca.salis@cultura.gov.it](mailto:gianfranca.salis@cultura.gov.it))

dott.Enrico Trudu (Comune di Escalaplano) ([enrico.trudu@cultura.gov.it](mailto:enrico.trudu@cultura.gov.it))

-area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella  
([paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it](mailto:paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it).)

#### I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis




Dott. Enrico Trudu



#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

arch. Paolo Margaritella



GF

La Soprintendente  
ing. Monica Stochino  
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 9693] PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Esterzili, Escapiano e Seuli). Progetto di un parco eolico denominato “Amistade”, costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 - VIA (art. 23 - PNIEC) Proponente: Sardeolica S.r.l. Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 6813 del 27.02.2024. Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA n. 5250 del 26.03.2024 e n. 9767 del 16.06.2023. Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto, visti i pareri della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con i suddetti pareri endoprocedimentali della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che l'opera in progetto, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, si inserisce in un'area ad altissima densità archeologica, con attestazioni databili dal periodo nuragico a quello tardo-antico, e prossima a numerosi beni tutelati, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza nella citata nota prot. n. 9767, molti dei quali posizionati nell'area di buffer di 3 km, in particolare il sito di Domus de Orgia (DM del 04.06.1962) incluso nel progetto “La civiltà nuragica” e quindi candidato al riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, e l'abitato romano di Corte Lucetta (DCR n. 35 del 29.07.2015) la cui estensione, ancora da verificare, potrebbe interessare il sedime delle opere previste;

Considerato, inoltre, che i siti archeologici prossimi agli aerogeneratori sono numerosi e talora posizionati a poche centinaia di metri dalle opere e che per molti di essi, non essendo stati ancora sottoposti a scavo archeologico, non ne è nota l'effettiva estensione, per cui la loro vicinanza alle opere previste potrebbe essere maggiore;

Considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un elevato interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione e un conseguente rischio archeologico;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.



Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 4 e seguenti.

Il Funzionario archeologo  
dott. Sabrina Corarze – Servizio II  
([sabrina.corarze@cultura.gov.it](mailto:sabrina.corarze@cultura.gov.it))

Sabrina Corarze

Firmato digitalmente da Sabrina Corarze  
Data: 2024.04.18 08:23:07 +02'00'

Il Dirigente del Servizio II  
Arch. Laura Moro

moro laura  
Ministero della Cultura  
18.04.2024 17:08:32  
GMT+01:00





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria U.O.8 VIA-VAS

*Oggetto:* [ID VIP: 9693] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui) - Progetto di un parco eolico denominato "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, con opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.  
Procedura riferita al D.lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3433 del 28/02/2024, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 5250 del 26/03/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con le relative integrazioni, considerato che nel buffer di 3 km dell'impianto (rif. art. 20, c. 8, lett. c quater) del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale e che le criticità evidenziate riguardano principalmente la tutela paesaggistica e la tutela archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente  
Il funzionario delegato  
Arch. Maria Luisa Desiderio  
(giusta delega prot. n. 19557 del 06/06/2024)

